CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_EMI - SC_ER - 0000102 - Interno - 13/01/2025 - 09:03

Deliberazione n. 4/2025/PAR

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 9 gennaio 2025
Richiesta di parere
del Comune di Molinella (BO)

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla del. n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_EMI - DEL-Reg.-SC_ER - 0000004 - 13/01/2025 - 09:02

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, la del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e la del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTE le dell. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Molinella (BO), in data 19 dicembre 2024;

VISTO il decreto presidenziale n. 69/2024 del 20 dicembre 2024 con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale di controllo per il giorno 9 gennaio 2025;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Molinella (BO) ha trasmesso a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 con la quale chiede se:

1) il Comune, in qualità di socio unico di una società costituita nella forma dell'*in house providing* (Molinella Futura S.r.l.), possa prendere in carico mutui garantiti da sue lettere di *patronage* e accesi da quest'ultima, per realizzare opere e manutenzioni straordinarie per conto del Comune stesso e su beni in sua proprietà;
2) e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, quale sia il metodo corretto attraverso cui mostrare l'aumento di valore dei beni in questione determinato dalle opere/manutenzioni eseguite dalla Molinella Futura S.r.l., sulla base del proprio oggetto sociale e sulla scorta del progetto di liquidazione.

A sostegno della richiesta, il Comune evidenzia in modo del tutto generico che la soluzione del quesito presuppone l'interpretazione del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (D. Lgs. 175/2016).

La vicenda – sostanzialmente - trae origine dal contratto di servizio con cui la Società citata (costituita il 24 dicembre del 2007) ha assunto in gestione il patrimonio e i servizi pubblici del Comune.
Dal 2007 al 2024 la Società ha svolto tutte le attività affidate realizzando, altresì, lavori di manutenzione straordinaria con l'utilizzo di risorse sia proprie sia frutto di prestiti bancari di volta in volta garantiti dal Comune con lettere di *patronage*.
Già in data 31 agosto 2022, la precedente Amministrazione ha acquisito dalla Società in questione numerosi rami d'azienda, per un valore pari a € 3.688.460,00, a fronte dei quali l'Ente ha ridotto (distribuito) la corrispondente riserva per versamenti in conto aumento di capitale.
Successivamente, visto il protrarsi dello stato di crisi finanziaria (il 2023 è stato il quarto anno consecutivo in cui il soggetto societario ha chiuso il bilancio in perdita), la Società è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. e), del T.U.S.P.
Il progetto di liquidazione prevede che la Società ceda al Comune i restanti rami d'azienda, rami d'azienda a cui vanno ricondotti i beni materiali e immateriali così come "organizzati" per lo svolgimento delle residue attività di servizio eseguite per l'Ente.
Tuttavia, a differenza del precedente *iter* dismissivo, si è previsto che il Comune si accolli una parte di mutuo attraverso un meccanismo di ristrutturazione del debito.
L'Ente - a giustificazione dell'operazione – riporta le prospettazioni del liquidatore il quale sostiene che le manutenzioni effettuate sul patrimonio conferito a suo tempo (e finanziate proprio con i mutui garantiti dal Comune con le lettere di *patronage* di cui sopra) siano di carattere straordinario e costituiscono migliorie realizzate su beni del patrimonio comunale. In tal senso, prosegue il liquidatore, esse devono essere considerate spese in conto capitale.
Di contrario avviso il Responsabile del Servizio finanziario ed i Revisori dei conti dell'Ente. In particolare, si sono manifestate diversità di opinioni circa l'operazione complessiva, con riguardo a talune attività e sulla necessità che, in ogni caso, si proceda ad una perizia che stimi non solo il valore delle ristrutturazioni eseguite ma che stabilisca se l'azione manutentiva sia da ricondurre all'ordinarietà ovvero alla straordinarietà degli interventi. È di tutta evidenza come questo ultimo aspetto sia dirimente ai fini dell'attribuzione della qualità di investimento relativamente alle attività realmente condotte.
L'Ente, a completamento del ragionamento proposto, ha argomentato che, qualora i mutui per far fronte alle spese sostenute per la realizzazione delle opere

straordinarie fossero stati accesi direttamente dal Comune invece che dalla Società, essi avrebbero trovato "copertura legislativa" nel c. 1, dell'art. 202 del T.U.E.L.

Infine, il Comune sostiene (non svolgendo però alcuna argomentazione al riguardo) che l'intera operazione non ricada nel c. d. divieto di soccorso finanziario di cui all'art. 14 del T.U.S.P.

Considerato in

DIRITTO

Accesso alla funzione consultiva della Sezione regionale di controllo. Profili di ammissibilità oggettiva della richiesta di parere.

Il Collegio, ancor prima di verificare specificamente l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere, rileva che la suddetta richiesta di parere è stata indirizzata alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Orbene, l'art. 7, c. 8, della L. 131/2003 ammette la possibilità di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica *« . . . direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata»*.

Dalla lettura della disposizione emerge con chiarezza come il Legislatore abbia previsto "l'investitura" della Sezione delle Autonomie di questa Corte da parte delle Autonomie territoriali non prevedendo, però, alcun ruolo di "interposizione" delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ma, viceversa, attribuendo una sorta di vaglio preliminare, per i motivi che saranno illustrati nel proseguo della presente decisione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ovvero alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ovvero ancora alla Conferenza unificata.

Pertanto, nel caso specifico, la richiesta del Sindaco di Molinella sarebbe dovuta pervenire alla Sezione delle Autonomie per il tramite della componente rappresentativa dei Comuni nell'ambito della Conferenza unificata (per i Comuni il riferimento è essenzialmente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI) così come espressamente indicato dalla stessa Sezione delle Autonomie (del. n.19/SEZAUT/2023/QMIG).

Qualora il Comune intendesse riproporre la questione oggetto del parere odierno

alla Sezione delle Autonomie, la Sezione, aderendo al principio di leale collaborazione, avverte sin d'ora che nella stessa decisione soprariportata si esclude che la legittimazione soggettiva (attiva) del potere consultivo della Sezione delle Autonomie possa attribuirsi all'ANCI regionale che non costituisce un'articolazione interna della Associazione nazionale ma un diverso soggetto giuridico che - a sua volta - aderisce all'ANCI.

Ciò, prosegue la Sezione delle Autonomie, è *«in perfetta sintonia con il principio che ha portato all'attribuzione alla Sezione delle Autonomie di un accesso diretto alle istanze di parere: quello, cioè, di consentire l'emissione immediata di un parere a livello centrale per questioni di particolare rilievo, in quanto attinenti a questioni d'interesse generale per gli enti locali che possono essere rappresentate esclusivamente da associazioni di livello nazionale»*.

Sgombrato il campo dalla questione pregiudiziale della ricevibilità della richiesta di parere, il Collegio, nel quadro della leale collaborazione istituzionale, in disparte la ammissibilità soggettiva (che, nel caso specifico, sarebbe in realtà potenzialmente sussistente in quanto la richiesta di parere formalmente è sottoscritta dal Sindaco), non può esimersi dal rilevare macroscopiche problematicità sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva delle questioni rappresentate che, in ogni caso, potrebbero impedire una pronuncia sul merito della vicenda così come prospettata.

Giova, a tal proposito ed in termini generali, richiamare alcune pronunce attraverso le quali questa Corte ha delineato, nel tempo ed in modo chiaro, il perimetro della riconducibilità della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10; Sez. delle Autonomie, del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Le Sezioni Riunite, inoltre, hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*" (del. 17 novembre 2010, n. 54).

La Sezione delle Autonomie, con la del. n. 3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia della

contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre "… *all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente*", anche l'attinenza del quesito proposto ad "… *una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali*". È stato, altresì, ribadito come "*materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica*". Solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica.

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali (che ricorre quando le istanze consultive non hanno carattere generale e astratto), precludono la possibilità di pronunciarsi nel merito.

In altre parole la Sezione delle Autonomie conferma (cfr. del. n. 3/2014, cit.) l'àmbito entro il quale ricondurre la nozione di "contabilità pubblica" come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti se e in quanto "*connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, c. 3, Cost. – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio": essa, tuttavia, non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali*" (cfr. del. n. 5/2006 Sez. delle Autonomie).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia la "*normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese,*

l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli" (cfr. del. n. 5/2006 Sez. delle Autonomie).

Inoltre, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (cfr. del. n. 54/2010 Sez. Riunite in sede di controllo) e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica". In particolare, si configura l'attinenza alla materia della contabilità pubblica quando ricorrono, specificamente, le condizioni delineate dalla delibera n. 17/2020/QMIG, in cui cioè "*la nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa» o, in altre parole, situazioni in cui possono rinvenirsi quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvengono quei caratteri - se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. del. n. 3/2014 Sez. Autonomie), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

Il pericolo è quello che, attraverso l'irragionevole estensione oggettiva dell'attività consultiva, la Corte dei conti sia immessa *"nei processi decisionali degli enti,*

condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale" (così, ancora, la del. n. 5/AUT/2006, nonché Sez. Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10, cit., e del. 12 maggio 2011, n. 27/CONTR/11, che sottolinea, a tale riguardo, "la necessaria adeguatezza anche espositiva dell'istanza dell'ente"; nei medesimi termini, la Sez. delle Autonomie, con del. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG che ha concluso per l'inammissibilità della questione di massima posta dalla Sezione remittente, cfr. anche la del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG Sez. Autonomie).

Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (amministrazione attiva) e dall'altro di evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'amministrazione locale (cfr. Sez. contr. Puglia, del. n. 104/2010 e n. 118/2009), cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali.

Costituisce, altresì, *ius receptum*, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur originando di norma da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di norme, principi ed istituti, attinenti alla materia contabile; viceversa è preclusa, l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri.

Ciò significa che è esclusa qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in una atipica attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, attivata dall'interessato al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità (cfr. per tutte: Sezione autonomie, del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; Sez. contr. Veneto del. n. 492/2015/PAR, n. 109/2019/PAR e n. 311/2019/PAR).

La Sezione delle Autonomie ha altresì evidenziato che *«[l]a presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini […] può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica". Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede»* (del. n. 3/2014 cit.).

Una valutazione sommaria del caso specifico, posta comunque l'evidente

irritualità della richiesta, che preclude la pronuncia nel merito di questa Sezione, nell'obiettivo di fornire all'Ente - in chiave meramente collaborativa ed impregiudicate le successive iniziative del Comune - una linea interpretativa della vicenda, va evidenziato l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile espresso già da una datata ma ancora attuale pronuncia della magistratura contabile (Sez. contr. Liguria, del. n. 13/2013) a tenore della quale "*. . . nelle società in house la responsabilità patrimoniale dei soci è quella prevista dal diritto comune e di conseguenza non sussiste in capo al Comune alcun obbligo di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione.*

Qualora l'Ente, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, decidesse di accollarsi i debiti non onorati al termine della procedura liquidatoria dovrà rinvenire un superiore interesse pubblico che va però concretamente individuato e di cui va data congrua motivazione. Solo in tal caso si potrebbe giustificare la rinunzia da parte dell'Ente alla delimitata responsabilità patrimoniale della sua veste di socio così come previsto dal diritto societario. Rinunzia che deve poggiare, poi, non solo su un'accertata utilità per l'Ente ma anche su condizioni finanziarie che permettano l'operazione di accollo dei debiti".

Questa stessa Sezione (del. n. 67/2022) ha avuto modo di affrontare il problema sostenendo che "*. . . a proposito degli apporti finanziari in favore delle Società poste in liquidazione, dal momento che queste "rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura*" (Sez. reg. contr. Lazio, del. n. 66/2018/PAR; Sez. Aut., n. 27/2016/FRG; Sez. reg. contr. Liguria, del. n. 84/2018/PAR).

Inoltre, seguendo la stessa pronuncia sopra richiamata, nelle Società poste in liquidazione sarebbe infatti "*arduo spiegare in termini di razionalità economica l'eventuale scelta di un Ente che, in caso di incapienza del patrimonio sociale, si accolla l'onere dei debiti di una Società in liquidazione, la quale per definizione, non può assicurare alcune prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell'attività sociale caratteristica*" (Sez. reg. contr. Piemonte, del. n. 3/2018/PAR).

In termini speculari, più di recente, questa Corte ha evidenziato la possibilità che "*. . . in ordine all'assunzione di debiti finanziari altrui da parte di un comune, l'accollo del finanziamento di una società partecipata deve essere considerato sotto una duplice prospettiva. Per un verso, infatti, l'accollo rappresenta un'ipotesi*

di ricorso all'indebitamento ed è pertanto soggetto alle condizioni e ai presupposti previsti dalla normativa di contabilità pubblica in attuazione dell'art. 119, comma 6, Cost. Al contempo, l'assunzione del debito in capo all'ente socio attiene alla disciplina dei rapporti finanziari con la società partecipata, oggi disciplinati dal D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), che prevede, all'art. 14, il c.d. "divieto di soccorso finanziario" delle Amministrazioni pubbliche nei confronti delle società da loro partecipate". (Sez. reg. contr. Piemonte, del. n. 76/2023).

In sostanza, l'Ente dovrebbe dimostrare in modo obiettivo la necessità dell'operazione descritta per il perseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto alla continuità aziendale (Sez. reg. contr. Lombardia, del. 106/2017/PRNO).

Tuttavia, va anche sottolineato che, seguendo le suesposte coordinate interpretative ed alla luce di quanto esposto nella richiesta di parere, è di tutta evidenza come la prospettazione del Comune involga un fatto concreto di gestione e come tale va rimesso alla esclusiva valutazione dell'Ente non essendo ammissibile, come detto più volte, una compartecipazione di un organo magistratuale terzo ed imparziale alle scelte gestionali dell'amministrazione. In più, va avvertito che le eventuali decisioni dell'Ente potrebbero interferire con le attribuzioni di altra magistratura o di altra articolazione di questa magistratura.

In sostanza, nel caso specifico, non può escludersi che la funzione consultiva *"si (traduca) in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità"* (cfr. Sez. Autonomie 11/2020).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, pertanto, conclude per irricevibilità della richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Molinella.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti dichiara l'irricevibilità della richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Molinella nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Molinella (BO);
- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;

- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione comunale l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2025.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 13 gennaio 2025

Il Funzionario preposto
Nicoletta Natalucci
(firmato digitalmente)